

DECRETO n.45 del 1° giugno 2011

PREMESSO che l'art. 9, comma 4, della legge 25 agosto 1989, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il Presidente del Consiglio Regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto.

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla composizione dell'Ufficio di Gabinetto, individuandone i compiti, tenendo conto che esso non esercita funzioni amministrative e gestionali e non interferisce con le attività delle strutture organizzative del Consiglio e con le quali si raccorda a cura del Segretario generale;

VISTO l'articolo 121, 2° comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Campania, approvato la con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

VISTO il verbale dell'Ufficio di Presidenza del 14 aprile 2011;

D E C R E T A

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da n.6 unità di personale. Fa capo allo stesso Ufficio l'addetto stampa del Presidente del Consiglio regionale, cui possono avvalersi i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale è preposto alle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dallo statuto e dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare:
 - a) supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le altre strutture di assistenza agli organi di governo e di direzione politica nonché con il Segretario Generale;
 - b) coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del Consiglio Regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, gli enti e gli organismi esterni;
 - c) assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, delle Assemblies e delle

Province autonome.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, basato sul rapporto fiduciario, è conferito con provvedimento dello stesso Presidente del Consiglio a dirigenti di ruolo del Consiglio regionale, della Giunta Regionale o di altra pubblica amministrazione nonché a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, purché in possesso di laurea magistrale ed adeguata esperienza amministrativa nonché dei requisiti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico spettante al Capo di Gabinetto per la durata dell'incarico è composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione spettanti ai dirigenti di settore del Consiglio regionale.
5. Il Vice Capo di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto in tutte le sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed ha la responsabilità amministrativa dell'Ufficio. Esso è individuato con provvedimento del Presidente del Consiglio tra i dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale o di altra pubblica amministrazione, almeno della categoria iniziale D3. Il trattamento economico spettante al Vice Capo di Gabinetto è quello previsto dall'art. 58, comma 1 e comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'addetto stampa è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo pari a quello corrisposto al Portavoce del Presidente per l'anno 2011. L'addetto stampa, sulla base delle direttive impartite dal Capo di Gabinetto, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse del Presidente ed, eventualmente, dei componenti l'Ufficio di Presidenza. L'addetto stampa non può svolgere, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatta salva espressa deroga conferita dal Presidente del Consiglio regionale. Lo stesso dovrà possedere i seguenti requisiti: titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
7. Agli altri componenti l'Ufficio di Gabinetto, individuati con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale tra i dipendenti di ruolo del Consiglio Regionale, Giunta Regionale o altre Pubbliche Amministrazioni, è attribuito il trattamento economico spettante al personale in servizio presso le segreterie

particolari del Consiglio Regionale della Campania previste dall'art. 14 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15.

8. Al fabbisogno economico si farà fronte con le risorse prelevate dal capitolo 6164 per il Capo di Gabinetto; con le risorse appostate sull'istituendo capitolo denominato "Ufficio di Gabinetto del Presidente " per l'addetto stampa; con le risorse appostate sui capitoli del personale comandato per i rimanenti componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Le somme suindicate non costituiscono onere aggiuntivo per il bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2011.
9. Il presente decreto è inviato alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio, al Settore Presidenza e al Settore Personale per quanto di competenza.

F.to - Paolo Romano -